

# Bollettino Settimanale

Anno XVI - n. 23 - 23 giugno 2006

## INDAGINI CONOSCITIVE

IC33 - PREZZI DI RICARICA DEL CREDITO DI TELEFONIA MOBILE

*Provvedimento n. 15599*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 giugno 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

VISTA la lettera pervenuta in data 16 maggio 2006 e indirizzata anche all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con cui la Commissione Europea ha rilevato di aver ricevuto numerose lamentele da parte di utenti italiani circa l'applicazione ad opera dei gestori di telefonia mobile di un contributo per la ricarica del credito, esprimendo preoccupazione rispetto alla tutela dei consumatori;

VISTO l'Accordo di collaborazione tra questa Autorità e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, siglato in data 27 gennaio 2004, in materia di comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera adottata in data 7 giugno 2006 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con cui la stessa ha avviato un'indagine conoscitiva in relazione ai prezzi di ricarica del credito di telefonia mobile;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

**1.** Il mercato dei servizi di telefonia mobile in Italia risulta particolarmente significativo e dinamico, avendo raggiunto nel 2004 un valore complessivo di circa 18,2 miliardi di euro a seguito di una crescita del 9,2% rispetto all'anno precedente<sup>1</sup>. Tale mercato si caratterizza inoltre per il ricorso, da parte della grande maggioranza degli utenti, a modalità di pagamento anticipato del traffico telefonico, mediante apposite carte o altri sistemi equivalenti.

**2.** Gli operatori di telefonia cellulare presenti nel mercato richiedono generalmente il pagamento di un contributo per la ricarica del credito, che concorre a formare il prezzo complessivo della ricarica stessa. I contributi di ricarica possono assumere livelli di incidenza anche del 25% o 50% rispetto al traffico effettivamente acquistato. Il prezzo di ricarica non è direttamente correlato al valore del traffico telefonico effettuabile ma rimane in determinati casi il medesimo pur a fronte di tagli diversi di acquisto. Inoltre, risulta che l'entità del prezzo di ricarica non cambia al variare della modalità di acquisto del credito utilizzata dall'utente.

L'applicazione del prezzo di ricarica non trova peraltro riscontro in altri importanti Paesi europei.

**3.** Alcune segnalazioni inviate all'Autorità da associazioni di consumatori e singoli utenti rilevano che l'applicazione del prezzo di ricarica sarebbe ingiustificata, sollevando dubbi circa l'esistenza di criticità di ordine concorrenziale connesse a tale pratica.

**4.** In considerazione di tali elementi, ed in ragione della rilevanza economica e della complessità dei servizi di telefonia mobile, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un'indagine conoscitiva volta a verificare i comportamenti tenuti dagli operatori, e le motivazioni economiche ivi sottese, in merito all'applicazione e alla quantificazione dei prezzi di ricarica del credito di telefonia mobile in Italia, nonché gli effetti sul mercato, sui consumatori e sulle dinamiche concorrenziali.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un'indagine conoscitiva riguardante i servizi di telefonia mobile con ricarica del credito offerti in Italia.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE *Fabio Cintioli*

IL PRESIDENTE *Antonio Catricalà*